ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA F
C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001
AE651E1 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo
Prot. 0005015/U del 11/11/2022 10:25 Dirigente sco

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

C.F. 90032250608 – Cod.Mecc. FRIC857001 - C.U.U. UFZX3 E-mail: fric857001@istruzione.it - fric857001@pec.istruzione.it

Sito web: - https://www.icsantelia.edu.it/web/ - Sede Legale: Via IV Novembre snc – 03049 - SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) – tel. 0776350200

REGOLAMENTO

Introduzione e consumo di alimenti e bevande ad uso collettivo nella scuola

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2022 con delibera n. 4

VISTI i principali regolamenti comunitari in materia:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 dell'8 gennaio2002;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011.

VISTA la normativa nazionale vigente:

- D.Lgs 193/07;
- Legge Quadro 287/91 sulla somministrazione di alimenti e bevande;
- Linee guida MIUR per l'educazione alimentare a scuola del 22/09/2011;
- Linee guida MIUR per l'educazione alimentare 2015.

IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ciascuna istituzione scolastica ha il compito di definire,

il Consiglio di Istituto adotta

il seguente regolamento riguardante l'introduzione e il consumo di alimenti e bevande ad uso collettivo nella scuola:

Art. 1 In occasione di momenti conviviali e feste di vario genere a scuola nonchè attività di tipo laboratoriale o legate a momenti didattici inerenti l'educazione alimentare sono permessi l'introduzione e il consumo collettivo esclusivamente di cibi elaborati e confezionati presso stabilimenti industriali registrati e panetterie, pasticcerie ed esercizi pubblici autorizzati a norma di legge.

Art. 2 Le bevande e gli alimenti confezionati devono essere provvisti di apposita etichetta a norma di legge che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Art. 3 È esclusa l'introduzione a scuola di cibi di altra provenienza o forniti dai genitori a preparazione casalinga se non per il consumo individuale per il proprio figlio. I genitori, in tal caso, si assumono la diretta responsabilità della sicurezza e della salubrità degli alimenti forniti.

Art. 4 I genitori, che al momento dell'iscrizione non abbiano provveduto a segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dei propri figli, hanno il dovere di comunicarle per iscritto sia agli Uffici di Segreteria, sia ai docenti coordinatori di classe al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute degli alunni della scuola.

Art. 5 I genitori che, per vari motivi, non intendono far consumare alimenti a scuola durante i momenti di convivialità, sono invitati a comunicarlo per iscritto ai docenti coordinatori di classe.

Art. 6 L'introduzione di alimenti in occasioni di feste di vario genere dovrà essere comunicata al docente coordinatore della classe interessata il quale vigilerà sull'osservanza scrupolosa del presente Regolamento.

Art. 7 Alunni, genitori, docenti e tutto il personale scolastico devono attenersi alle norme sopraindicate per favorire il benessere a scuola in un percorso scolastico che tuteli lo stretto legame tra istruzione, educazione, salute e sicurezza.

Art. 8 È compito dei docenti e di tutto il personale scolastico vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto dal suddetto Regolamento.

Art. 9 Ci si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche necessarie in relazione a nuovi dettami normativi.